# DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017 385/2017/S/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 1 giugno 2017

#### VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- 1'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge regionale Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 (di seguito: legge regionale 19/15);
- la legge regionale Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 (di seguito: legge regionale 3/16);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all'ingrosso" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr, recante "Esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015" (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 474/2015/R/idr recante "Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia" (di seguito: deliberazione 474/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2016, 181/2016/R/idr recante "Conclusione dei procedimenti, di cui alla deliberazione 474/2015/R/idr, relativi ai provvedimenti, adottati dall'Autorità, in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia" (di seguito: deliberazione 181/2016/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

• la sentenza della Corte costituzionale 4 maggio 2017, 93 (di seguito: sentenza Corte costituzionale 93/17).

### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 88/2013/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- in particolare, all'art. 4, comma 6, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del Servizio idrico integrato (di seguito: SII) ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell'anno 2012 senza variazioni (lett. a); a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, moltiplicate per il fattore teta 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b); infine, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 moltiplicate per il fattore teta 2013 approvato dall'Autorità medesima (lett. c);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità; in particolare la norma prescrive l'applicazione "fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti" de "le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni; a seguito, poi, dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell'anno 2012 comunicate all'Autorità e moltiplicate per il teta 2014 approvato dalla medesima Autorità;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3 della deliberazione 88/2013/R/idr sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver

effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

# CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 577/2014/R/idr l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario per le annualità 2012- 2015 alcune gestioni, che non avevano effettuato la consegna degli impianti al gestore d'ambito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/IDR e dall'articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/IDR, a seguito dell'avvenuto affidamento del SII, tra cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti (di seguito: Consorzio), fornitore di acqua all'ingrosso dei Comuni consorziati entro l'ATO di Agrigento ATO 9 AG, fra cui il Comune di Palma di Montechiaro;
- con legge regionale 19/15, la Regione Sicilia aveva delineato un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo da quello nazionale, che presupponeva l'attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta regionale anziché all'Autorità;
- con deliberazione 474/2015/R/idr l'Autorità ha avviato due procedimenti per l'adeguamento dei provvedimenti tariffari già adottati alle nuove disposizioni della legge regionale 19/15, allo scopo di valutare l'opportunità di circoscriverne l'efficacia temporale;
- con l'articolo 38 della legge regionale 3/16, la Regione Siciliana ha modificato la citata legge regionale 19/15, introducendo l'articolo 13-bis, il quale prevede che:
  - nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità di cui all'Allegato A alla predetta deliberazione 474/2015/R/idr conservano efficacia nella Regione (comma 1);
  - fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità che continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di regolazione e controllo dei servizi idrici (commi 2 e 3).
- con la deliberazione 181/2016/R/idr l'Autorità ha concluso i procedimenti avviati con la citata deliberazione 474/2015/R/idr, confermando la validità e l'efficacia, per tutti i periodi interessati e senza soluzione di continuità, dei propri provvedimenti tariffari (ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/15) nella Regione Siciliana anche all'esito dell'intervenuta modifica della normativa regionale;
- con la sentenza 93/17, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (RG. 99/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale 19/15 che attribuivano alla Giunta regionale il compito di

definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura.

# CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 328/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio ovvero il rispetto delle disposizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio (2012-2015) e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2016-2017);
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 20 e 21 dicembre 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Palma di Montechiaro, in esito alla quale è emerso che:
  - in violazione dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, il Consorzio avrebbe incrementato, con le fatture emesse da luglio 2013 a giugno 2014, le tariffe 2013 e 2014 rispetto a quelle previgenti prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità, tra l'altro in difformità dal metodo tariffario applicabile (doc. 1.1.c allegato alla *check list*);
  - in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr il Consorzio non avrebbe, inoltre, rispettato (anche mediante i debiti conguagli) la prescritta esclusione dall'aggiornamento tariffario nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2013/R/idr medesima, non avendo disapplicato i citati incrementi tariffari del 2013 con riferimento ai consumi del medesimo anno e del 2014 a valere sui consumi degli anni 2014-2016 (documento 1.1.c allegato alla *check list*);
- dagli elementi acquisiti si evince che le condotte relative alla mancata ottemperanza al predetto divieto di aggiornamento tariffario per le annualità 2012-2015 non siano cessate con perdurante lesione del diritto degli utenti medesimi alla esatta conoscenza e corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio.

### RITENUTO CHE:

• gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95

## **DELIBERA**

- 1. di avviare un procedimento nei confronti del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 481/95;
- 2. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
- 4. di fissare in 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
- 5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo <u>sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it</u> e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo pec) presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento medesimo;
- 7. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti (C.F. 82002220844) mediante pec all'indirizzo <u>tresorgenticanicatti@pec.it</u> e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni